

CORTE DEI CONTI



0035986-11/09/2019-SCCLA-PCGEPRE-P

PEC ore 11/09/2019  
9,26



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Segretariato Generale*

*per il tramite dell'Ufficio di Bilancio*

ROMA

RILIEVO

**Oggetto:** DPCM del 5 agosto 2019 (prot. CdC n. 34167 del 13 agosto 2019). Dott. [redacted] Nomina a Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni di Aci Bonaccordi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e di Zafferana Etnea, dell'area della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

Con il provvedimento in oggetto il dott. [redacted] magistrato in quiescenza, viene nominato, a decorrere dal 5 agosto 2019 e fino al 31 dicembre 2021, Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni di Aci Bonaccordi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e di Zafferana Etnea, dell'area della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

Per l'espletamento dell'incarico viene riconosciuto, quale compenso, un importo pari a 50.000,00 euro annui lordi a titolo di parte fissa ed un importo fino a 50.000,00 euro annui lordi a titolo di parte variabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011.

Si chiedono, al riguardo, chiarimenti sulle ragioni per le quali si è stato previsto il riconoscimento di un compenso ad un soggetto in quiescenza, considerato che l'art. 5,



CORTE DEI CONTI

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4445 - 06 3876 4119  
e-mail: controllo.legittimita.pcge@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 consente l'attribuzione di cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche a soggetti in quiescenza esclusivamente a titolo gratuito.

L'Ufficio non ignora che la disposizione sopra richiamata ha formato oggetto di ripetuti interventi interpretativi con le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015, interventi questi in occasione dei quali l'Amministrazione, nel fornire appunto indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della disciplina introdotta con l'art. 6 del d.l. n. 90 del 2014, riteneva di annoverare, tra gli incarichi consentiti, gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici, in considerazione della "loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame" (v. paragrafo n. 5 della circolare n. 6 del 2014, richiamato anche nel paragrafo n. 5 della circolare n. 4 del 2015).


Si tratta, tuttavia, di indirizzi interpretativi, che, ad avviso di questo Ufficio di controllo, si collocano in una zona grigia, in certo qual modo estranea all'ambito strettamente applicativo dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012. Di qui la nota avviso di questo Ufficio di controllo resa contestualmente alla registrazione della circolare n. 6 del 2014, nella quale si precisava che avrebbe potuto "indurre qualche perplessità il contenuto del paragrafo n. 5, recante la rubrica Incarichi consentiti, atteso che la legge riferisce tale qualificazione agli Incarichi collaborazioni svolti a titolo gratuito".

Non secondario è poi l'argomento, secondo cui, avendo la disposizione citata formato oggetto di specifico intervento normativo modificativo con l'art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015 nel senso di consentire ai soggetti in quiescenza l'attribuzione di cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche senza limitazione di durata purché a titolo gratuito (il testo originario limitava ad un anno la durata dell'incarico, ferma restando la gratuità), non sarebbe stata colta dal legislatore l'occasione per meglio definire l'ambito applicativo della norma anche con riferimento ai profili di perplessità che erano stati evidenziati nella citata nota avviso di questo Ufficio di controllo con riguardo in special modo al paragrafo n. 5 della circolare n. 6 del 2014.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore


Cons. Luisa D'Evoli




Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



  
CORTE DEI CONTI

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4445 - 06 3876 4119  
e-mail: controllo.legittimita.pcge@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0017841 P-4.8.1.4.1  
del 23/09/2019



24925435

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E VIGILANZA

ARRIVO  
23 SET 2019  
UBRRAC  
24319

ORE 1710

per il tramite

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti e del  
Ministero dell'ambiente, della tutela del  
territorio e del mare  
Via Baiamonti n. 25  
00195 Roma

dell' Ufficio del bilancio e per i riscontro di  
regolarità amministrativo-contabile  
Via della Mercede n. 96  
00187 Roma

OGGETTO: DPCM del 5 agosto 2019 (prot. CdC n. 34167 del 13 agosto 2019). Dott. [REDACTED]  
[REDACTED] Nomina a Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione  
degli immobili, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei  
comuni di Aci Bonaccordi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa  
Venerina, Trecastagni, Viagrande, e di Zafferana Etnea, dell'area della Città  
Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

Si fa riferimento alla nota di codesta Corte dei Conti n. 35986 dell'11 settembre 2019, qui  
pervenuta per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-  
contabile di questa Presidenza, con la quale, in riferimento all'argomento indicato in oggetto, si  
chiedono chiarimenti sulle ragioni per le quali sia stato previsto il riconoscimento di un compenso  
ad un soggetto in quiescenza, considerato che l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio  
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, consente l'attribuzione  
di cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche a soggetti in quiescenza  
esclusivamente a titolo gratuito.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'originaria formulazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 vietava  
alle pubbliche amministrazioni "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già  
appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo  
anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e  
consulenza".  
Il divieto era dunque limitato ai soli incarichi di studio e consulenza e circoscritto a quei soli  
dipendenti pubblici che nell'anno precedente il collocamento in quiescenza avesse svolto presso  
quella amministrazione funzioni e attività corrispondenti all'incarico.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
UBRRAC 0024319 A-4.7.2.2  
del 23/09/2019



24925443

ROMA 2019 - IPZS S.p.A

le



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 11, rivedeva la disciplina, estendendo il divieto a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e facendo divieto alle suddette amministrazioni "di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllate, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi e degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

Il divieto, pertanto, viene ora indistintamente riferito tanto ai lavoratori pubblici che privati posti in quiescenza ed esteso agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche interessate.

La novella sancisce un divieto che appare tassativamente ristretto alle ipotesi di incarico espressamente richiamate e non anche ad altre tipologie di incarico. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la previsione, come tutte le norme di divieto, è di stretta interpretazione e non può essere estesa a ipotesi non previste." (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., -27/05/2019, n.489).

Tale impostazione generale ha subito una nuova correzione con l'articolo 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015 laddove, sostituendo il terzo periodo dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, ha previsto che "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione".

Ne discende che la nuova disciplina degli incarichi conferibili a personale pubblico e privato in quiescenza ne prevede l'ammissibilità senza limiti temporali, quando svolti a titolo gratuito, per gli incarichi di studio e di consulenza e per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate. Il limite della durata annuale residua soltanto per gli incarichi dirigenziali o direttivi, sempre se svolti a titolo gratuito.

La ratio della disposizione in esame è quella di favorire l'occupazione giovanile, vietando, dunque, alle amministrazioni pubbliche di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, gli incarichi in questione, consentendoli solo se a titolo gratuito, e per un periodo non superiore ad un anno qualora di natura dirigenziale.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata, sembra potersi rilevare, data la stretta interpretazione prevista dal legislatore a ipotesi di incarichi tassativamente enunciate, che possano ritenersi del tutto sottratti dai divieti delle disposizioni soprarichiamate, per la natura straordinaria e temporanea che li connota, gli incarichi di Commissario in questione.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

La nomina a commissario straordinario di un soggetto in quiescenza, pubblico o privato, non sembrerebbe, infatti, rientrare nella *ratio* della norma, dedicata ad incarichi previsti dall'Ordinamento come ordinari, in quanto attinenti all'attività amministrativa demandata, appunto, in via ordinaria dall'amministrazione di riferimento che conferisce l'incarico. Diversamente, la straordinarietà dell'incarico in questione, caratterizzata dalla necessità di provvedere all'attuazione di progetti ed attività prestabiliti e limitati nel tempo, propria della tipologia delle figure commissariali, non sembra rinvenibile in alcuna delle ipotesi sottoposte ai divieti richiamati dalle disposizioni in argomento.

Conforta, in tal senso la Circolare interpretativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, che, nell'indicare, al paragrafo n.5, gli incarichi consentiti, e cioè quelli esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012, testualmente recita *"Per loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati."* D'altra parte, la medesima circolare, distingue poi, al paragrafo n.6, da quelli consentiti, gli incarichi gratuiti. Ciò al fine non solo di chiarire l'ambito di applicazione della disciplina in ordine alla tipologia di incarichi sottoposti al divieto di conferimento a soggetti in quiescenza, ma anche a fugare dubbi interpretativi in ordine alla circostanza che, soltanto nell'ambito di quegli incarichi sottoposti a divieto, la norma del 2014 ammette un'eccezione disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile e non rinnovabile.

Successivamente, con la circolare n. 4 del 2015, finalizzata al chiarimento interpretativo della ulteriore modifica normativa intervenuta con il menzionato articolo 17, comma 3 della legge n.124 del 2015, è stato espressamente chiarito il superamento del limite annuale nel caso di attribuzione degli incarichi di studio e consulenza, nonché delle cariche di Governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, ferma restando la gratuità dell'incarico ed è stato rimarcato il mantenimento del limite temporale per i soli incarichi dirigenziali e direttivi e sempre che gli stessi fossero attribuiti a titolo gratuito, nell'ambito delle ipotesi tassativamente indicate dalla norma.

Si evidenzia, a tal fine, che sempre nell'ambito della richiamata circolare n. 6, il paragrafo 4, dedicato agli incarichi vietati, dopo aver esaminato gli incarichi per i quali la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta interpretazione, enuncia che *"Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compromissione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico (si vedano in particolare, le sentenze n.566 del 1989, n.406 del 1995 e n.33 del 2013 della Corte Costituzionale)."*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Tutto ciò rappresentato, corre l'obbligo evidenziare che questa Presidenza e tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle circolari interpretative in questione non possono esimersi dall'attenersi ai contenuti delle medesime, in quanto vincolate al loro interno, per la natura stessa dell'atto, al rispetto ed alla applicazione degli interventi interpretativi operati (in questo senso, si vedano Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 1998, n.112; Tar Lazio, Roma, 14 maggio 2007, n.4340).

Per le precisazioni che precedono, si prega codesta eccellentissima Corte di ammettere al visto il decreto *de quo*.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Cons. Paola Paduano)

*Paola Paduano*



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Segretariato Generale*

*per il tramite dell'Ufficio di Bilancio*

ROMA

NOTA AVVISO

**Oggetto:** DPCM del 5 agosto 2019 (prot. CdC n. 34167 del 13 agosto 2019). Dott. XXXXXXXXXX Nomina a Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni di Aci Bonaccordi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e di Zafferana Etnea, dell'area della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

Si comunica di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in oggetto nel presupposto che, secondo quanto esplicitato da codesta Amministrazione in risposta al rilievo di questo Ufficio di controllo, sembra potersi rilevare dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 – il quale, come precisato tra l'altro nelle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015, costituisce norma di stretta interpretazione applicabile alle ipotesi tassativamente enunciate – la sottrazione degli incarichi di Commissario straordinario dai divieti posti dalla norma citata in ragione della loro natura straordinaria e temporanea.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Ercole

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



3281

694

## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e dei commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è composto da una parte fissa, che non può superare i 50 mila euro annui lordi, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico, che non può superare i 50 mila euro annui lordi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei comuni di Acì Bonaccorsi, Acì Catena, Acì Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, secondo cui per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del citato decreto legge n. 98 del 2011, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

agosto 1988, n. 400, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

**VISTA** la nota dell'1 agosto 2019 del Presidente del Consiglio dei ministri, con la quale è stata richiesta al Presidente della Regione Siciliana l'intesa, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 32 del 2019, ai fini della nomina del dott. [REDACTED] a Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018;

**VISTA** la nota del 2 agosto 2019 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha rilasciato la prescritta intesa;

**RAVVISATA**, pertanto, l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario al dott. [REDACTED]

**VISTO** il *curriculum vitae* del dott. [REDACTED] dal quale si evince che lo stesso è in possesso delle professionalità adeguate per l'espletamento dell'incarico in questione;

**VISTE** la dichiarazione resa dal dott. [REDACTED] in ordine all'insussistenza di cause di inconfirmità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché la dichiarazione in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il dott. [REDACTED] magistrato in quiescenza, con funzioni di Procuratore Generale delle Repubblica di Catania, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alle popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Acì Bonaccorsi, Acì Catena, Acì Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e di Zafferana Etnea, dell'area della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

### **Articolo 2**

1. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo



694

# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'importo di euro 50.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa e fino ad un importo di ulteriori euro 50.000,00 annui lordi a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso dovrà essere liquidata mensilmente. La parte variabile dovrà essere liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.


2. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario presso la competente tesoreria dello Stato, nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 32 del 2019.

3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 05 AGO. 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 2566/2019  
Roma 13.8.2019  
IL REVISORE  
Seofin  
IL DIRIGENTE